



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26 giugno 2025)

Art. 1 - Descrizione

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2. Il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento o di aggiudicazione dell'appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nella stessa categoria di servizi.

Art. 2 - Applicazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - gli affidamenti, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
 - gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;
 - l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.
2. Ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto si fa riferimento ai CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.
3. Il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i

lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per i servizi (inclusi gli incarichi di Ingegneria ed Architettura) e le forniture (importi I.V.A. esclusa)

- 1) da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 2) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro;
- 4) da 100.000,00 euro fino a 139.999,99 euro;
- 5) da 140.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie;

B) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa)

- 2) da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 3) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 4) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;

A partire da euro 150.000,00 stante l'obbligo di qualificazione degli operatori economici tramite attestazione rilasciata dalle società SOA, le fasce di valore economico sono corrispondenti alle classifiche individuate dall'art. 2, comma 4, dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, alle quali si rimanda. Il presente comma si intende automaticamente integrato, in virtù dell'esplicito rimando alla norma di legge, da ogni disposizioni sopravvenuta di modifica delle classifiche ivi indicate.

4. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

5. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

6. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici.

Art. 3 - Deroghe

1. La rotazione può essere derogata:
 - per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (art. 49 c.6 d.lgs 36/2003);
 - nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere e servizi diverso (art. 49 c. 2 d. lgs 36 del 2023);
 - nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente (art. 49 co. 3 d. lgs 36/2003) come articolate e specificate nell'articolo 2;
 - laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ponga in essere procedure effettuate senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare successivamente. (art.49 c. 5 d. lgs n. 36/2023);
 - in casi eccezionali e debitamente motivati, per importi pari o superiori a € 5.000,00 la stazione appaltante può procedere a rinvitare l'operatore uscente ovvero individuare lo stesso quale affidatario diretto in considerazione della particolare struttura del mercato, della riscontrata effettiva assenza di alternative, della necessità che le prestazioni possano essere fornite unicamente da un determinato operatore economico in considerazione dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. La scelta deve altresì tenere conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento (art. 49 c. 4 d. lgs n. 36/2023)

Art. 4 - Coordinamento con le intervenute modifiche normative

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge.

Il presente Regolamento trova applicazione anche in considerazione di eventuali intervenute modifiche alla

normativa di settore; in particolare, le soglie degli importi a base di affidamento si intendono automaticamente aggiornate in conseguenza delle variazioni dei predetti valori introdotte dal legislatore

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01 Luglio 2025.